Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 105° — Numero 92

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — **Roma - Lunedì, 13 aprile 1964** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI – TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO – LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA – CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
Annuo L. **17.030** - Semestrale L. **9.020** - Trimestrale L. **5.010** - Un fascicolo L. **75** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. **13.530** - Semestrale L. **7.520** - Trimestrale L. **4.010** - Un fascicolo L. **65** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1963

1964

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1963, n. 2387.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Diamante (Cosenza).

N. 2387. Decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Diamante (Cosenza), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 aprile 1964
Atti del Governo, registro n. 182, foglio n. 95. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1963, n. 2388.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale « E. Mestica » di Apiro (Macerata).

N. 2388. Decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale « E. Mestica » di Apiro (Macerata), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 aprile 1964
Atti del Governo, registro n. 182, foglio n. 94. — VILLA

LEGGE 15 marzo 1964, n. 170.

Autorizzazione della spesa di lire 3 miliardi annui per gli scopi di cui alla legge 30 luglio 1959, n. 623, concernente nuovi incentivi a favore delle medie e piccole industrie.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Lo stanziamento previsto dal primo comma dell'articolo 9 della legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive modificazioni ed integrazioni, è aumentato di lire 3 miliardi per ciascuno degli esercizi dal 1963-64 al 1977-78.

Art. 2.

All'onere di lire 3 miliardi derivante dall'attuazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1963-64, verrà fatto fronte con una aliquota delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione della legge 31 ottobre 1963, n. 1458, concernente il condono in materia tributaria delle sanzioni non aventi natura penale.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 marzo 1964

SEGNI

MORO — MEDICI — GIOLITTI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 4 aprile 1964, n. 171.

Modificazioni al regio decreto-legge 26 settembre 1930, n. 1458, sulla disciplina della vendita delle carni fresche e congelate.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono abrogate le disposizioni contenute nel regio decreto-legge 26 settembre 1930, n. 1458, relative alla disciplina della vendita delle carni fresche e congelate.

Art. 2.

E' fatto obbligo ai Comuni di disporre che le carni fresche e congelate siano contraddistinte, oltrechè dal bollo sanitario prescritto dal regolamento per la vigilanza sanitaria delle carni 20 dicembre 1928, n. 3298, da altro bollo speciale portante per esteso, per le singole specie, la indicazione della categoria degli animali da cui le carni provengono, e cioè:

a) per i bovini: vitello, vitellone, manzo, bue, vacca e toro;

b) per i bufalini: bufalo, annutolo;
c) per gli equini: (categoria unica) equino;
d) per gli ovini: agnello, ovino adulto;
e) per i suini: (categoria unica) suino;
f) per i caprini: capretto, caprino adulto.

Le carni congelate devono anche portare un timbro con la dicitura « congelata ».

Art. 3.

Negli spacci destinati alla vendita di carni possono essere vendute quelle di qualsiasi specie animale, purchè non di bassa macelleria, ad eccezione delle carni equine, che debbono essere vendute sempre in spacci a parte.

Le autorità comunali dovranno curare che in ciascun Comune si istituisca una rete distributiva di carne congelata adeguata alla densità della popolazione e alla sua distribuzione sul territorio, in modo che il numero e la localizzazione degli spacci corrispondano alle esigenze dei consumatori.

Nel rilascio delle licenze di vendita di carne congelata avranno la precedenza le domande di coloro che rinunciano, per il periodo di validità della licenza di vendita della carne congelata, a licenza di vendita di carni fresche di cui siano già titolari.

Art. 4.

Nei Comuni e nelle frazioni di Comuni ove esistano, alla data della pubblicazione della presente legge, non più di 15 spacci per vendita di carni fresche, il Consiglio comunale può deliberare che negli spacci esistenti si possa effettuare la vendita promiscua di carni fresche e congelate, purchè i locali siano dotati di idonee distinte attrezzature e sussistano sufficienti garanzie igienico-sanitarie.

Nelle località di cura, soggiorno e turismo l'autorità comunale potrà autorizzare con particolare licenza stagionale la vendita di carni fresche e congelate nello stesso locale, purchè sussistano le condizioni igienico-sanitarie e di attrezzatura di cui al comma precedente. Negli spacci autorizzati alla vendita promiscua di carni fresche e congelate è vietata la vendita di carni insaccate fresche, di pronto consumo e di carni macinate.

Art. 5.

Gli esercizi di vendita al pubblico sia delle carni fresche sia di quelle congelate debbono essere contraddistinti con insegne o tabelle, esterne ed interne, ben visibili, che indichino in maniera precisa lo stato (fresca o congelata), la specie o le specie animali per le cui carni è autorizzata la vendita.

Qualora lo spaccio, per la sua attrezzatura e dimensione, non consenta una netta distinzione fra carni congelate e carni fresche, la vendita della carne congelata può essere effettuata solo in giorni prestabiliti in accordo con le autorità comunali competenti. In detti giorni, negli stessi spacci, è fatto divieto di vendita di carni fresche della stessa qualità e tipo.

La vendita di carni congelate, negli spacci destinati anche alla vendita di carni fresche, deve essere effettuata con le modalità stabilite con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio di concerto con quello per la sanità.

I prezzi di vendita delle carni congelate sono fissati dal C.I.P. secondo i criteri stabiliti nel decreto di cui al comma precedente.

Art. 6.

Coloro che provvedono a importare carne congelata, per consumo interno, da qualsiasi provenienza e con qualsiasi destinazione, devono tenere apposito registro di carico e scarico sul quale devono essere cronologicamente annotati, per le singole operazioni effettuate:

1) i quantitativi di carne importata;
2) il Paese di origine e la ditta fornitrice;
3) la dogana d'ingresso e la data d'importazione;
4) il nome e la sede della ditta acquirente dall'importatore ed il quantitativo della merce acquistata, con indicazione se l'acquisto è avvenuto in quarti o in porzioni minori;
5) i quantitativi destinati presso lo stesso importatore a lavorazioni industriali con indicazione delle località di lavorazione.

Il Ministro per l'industria e per il commercio provvederà ad emanare le norme regolamentari e ad approvare i moduli del registro di cui al comma precedente.

Art. 7.

I contravventori alle norme del precedente articolo sono puniti con ammenda da L. 500.000 a L. 10.000.000.

In caso di recidiva, il contravventore è cancellato dall'elenco degli importatori di carni.

Chiunque contravviene alle altre disposizioni della presente legge è punito con l'ammenda da L. 500.000 a L. 10.000.000. Pendendo procedimento penale può essere disposta la sospensione della licenza sino all'esito del giudizio penale.

In caso di recidiva la licenza di vendita è revocata.

Art. 8.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 aprile 1964

SEGNI

MORO — MEDICI — TAVIANI — MANCINI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 gennaio 1964, n. 172.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Auronzo di Cadore, già scuola di avviamento professionale a tipo industriale.

N. 172. Decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Auronzo di Cadore, già scuola di avviamento professionale a tipo industriale, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 aprile 1964
Atti del Governo, registro n. 182, foglio n. 101. — VILLA

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 marzo 1964.

Scioglimento del Consiglio comunale di Corato.

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Il Consiglio comunale di Corato risultò composto, dopo le elezioni del 10 novembre 1962, di vari gruppi di consiglieri singolarmente privi di una decisiva maggioranza.

Difficile risultò, in conseguenza, la formazione degli organi ordinari, che potè essere completata solo il 16 febbraio 1963, con l'elezione di un Giunta minoritaria.

La precarietà della situazione non tardava, peraltro, a produrre i suoi effetti negativi e già nel settembre dello stesso anno la Giunta, battuta nella votazione sul bilancio di previsione, rassegnava le dimissioni dalla carica.

Veniva, quindi, rieletto lo stesso sindaco dimissionario, ma, avendo questi rinunciato ancora una volta all'incarico, il Consiglio eleggeva un nuovo sindaco, il quale, però, alcuni giorni dopo scioglieva negativamente la riserva formulata all'atto della proclamazione.

Stante la prolungata carenza degli organi, il prefetto di Bari rivolgeva un formale invito all'Amministrazione per la urgente rinnovazione degli organi stessi e di fronte all'inerzia del Consiglio, formulava un nuovo, più perentorio invito, contenente l'esplicita avvertenza che, in caso di persistente omissione, si sarebbe reso inevitabile il ricorso ai provvedimenti di rigore previsti dall'art. 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839 e dall'art. 323 del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale.

Anche tale estremo tentativo risultava, però, vano, in quanto delle due successive sedute consiliari all'uopo indette — in data 9 e 16 dicembre 1963 — la prima veniva dichiarata deserta, mentre nella seconda, dopo la formalità della presa d'atto delle dimissioni del sindaco rinunciatario, appena introdotto l'argomento della rielezione delle cariche, la maggior parte dei consiglieri abbandonava l'aula, facendo venir meno il richiesto *quorum* di presenti.

Il prefetto, pertanto, ritenuta ormai acquisita la prova dell'assoluta incapacità funzionale del Consiglio comunale di Corato, a causa degli insanabili contrasti interni che hanno reso impossibile la costituzione di stabili ed efficienti organi, con la conseguente paralisi dell'attività amministrativa, che dura ormai da vari mesi, ha prospettato la necessità di dar luogo allo scioglimento del Consiglio stesso, ai sensi del citato art. 323.

Attesa la manifesta carenza del civico consesso — ad onta della formale diffida dell'autorità di vigilanza — in ordine all'obbligo primario di assicurare la funzionalità dell'Amministrazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano pienamente gli estremi di legge per l'adozione della proposta misura di rigore.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato con il parere espresso nell'adunanza del 29 gennaio 1964.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del Consiglio comunale di Corato ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune stesso, nella persona del dott. Pasquale Saracino, funzionario di prefettura.

Roma, addì 10 marzo 1964

Il Ministro: TAVIANI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, a causa di insanabili contrasti interni, il Consiglio comunale di Corato (Bari), non è stato in grado di dar vita ad efficienti organi di amministrazione, omettendo così di ottemperare, nonostante la formale diffida del prefetto, ad un preciso ed essenziale adempimento prescritto dalla legge;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 29 gennaio 1964;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839, nonchè il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Corato è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Pasquale Saracino, funzionario di prefettura, è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune suddetto fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 12 marzo 1964

SEGNI

TAVIANI

(3159)

DECRETO MINISTERIALE 9 novembre 1963.

Determinazione del valore, delle caratteristiche tecniche e dei termini di validità e di cambio del francobollo commemorativo di Giuseppe Gioachino Belli nel centenario della morte.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con il regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1962, n. 1450, con il quale è stata fra l'altro autorizzata l'emissione di un francobollo commemorativo di Giuseppe Gioachino Belli nel centenario della morte;

Decreta:

Art. 1.

Il francobollo di cui alle premesse, emesso nel valore di L. 30, è stampato in rotocalco, su carta bianca, liscia, filigranata in chiaro a tappeto di stelle; formato carta: mm. 25 x 31; formato stampa: mm. 22 x 28; la perforatura è formata da quattordici dentelli su due centimetri.

La vignetta poggia sul lato corto del formato e rappresenta un ritratto giovanile del Poeta.

La leggenda « GIUSEPPE GIOACHINO BELLI » e le due date della nascita e della morte « 1791-1863 » sono stampate in alto e in positivo.

La leggenda « POSTE ITALIANE » e il valore sono impressi in negativo lungo il lato base.

Colore: sanguigno scuro.

Art. 2.

Il francobollo di cui all'art. 1 del presente decreto sarà valido agli effetti postali a tutto il 31 dicembre 1964 e sarà ammesso al cambio, purchè non sciupato nè perforato, a tutto il 30 giugno 1965.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 novembre 1963

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
RUSSO

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 febbraio 1964
Registro n. 08 Uff. risc. poste e tel., foglio n. 210. — ANSALONE

(3136)

DECRETO MINISTERIALE 20 febbraio 1964.

Composizione della Commissione di verifica per la vigilanza tecnica sulla produzione dei fiammiferi.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto-legge 18 gennaio 1932, n. 14, convertito nella legge 7 aprile 1932, n. 356;

Visto il decreto ministeriale 29 gennaio 1951, registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 1951, registro n. 4 Finanze, foglio n. 95;

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 1955, registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 1955, registro n. 1 Monopoli, foglio n. 173;

Ritenuta la necessità di rinnovare la composizione della Commissione di verifica incaricata della vigilanza tecnica sulla produzione dei fiammiferi prevista allo art. 12 delle norme di esecuzione allegate al regio decreto-legge 18 gennaio 1932, n. 14;

Decreta:

La Commissione di cui all'art. 12 delle norme di esecuzione allegate al regio decreto-legge 18 gennaio 1932, n. 14 è così composta:

Iona dott. Enrico, ispettore generale tecnico dei Monopoli di Stato, in rappresentanza dell'Amministrazione finanziaria;

Casaccia ing. Giovanni, ispettore generale delle Imposte di fabbricazione, quale ingegnere degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione;

Capaccini Gino, in rappresentanza del Consorzio industrie fiammiferi.

La relativa spesa, che si prevede approssimativamente di L. 300.000 (trecentomila), annue graverà sul capitolo 52/art. 2 del bilancio del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1963-64 e sul capitolo corrispondente per gli esercizi finanziari successivi.

Il presente decreto ha effetto dalla data della sua registrazione alla Corte dei conti.

Roma, addì 20 febbraio 1964

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 marzo 1964
Registro n. 10 Finanze, foglio n. 195. — BAIOCCHI

(3280)

DECRETO MINISTERIALE 12 marzo 1964.

Autorizzazione alla Società « Veneta per l'esercizio di Magazzini generali e spedizioni - S.p.A. », con sede in Venezia, ad ampliare la sede principale del Magazzino generale da essa esercitato.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito in legge con la legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione, approvato con il regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e le loro successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 30 giugno 1927, con il quale la Società veneta per l'esercizio di Magazzini generali e spedizioni - S. p. A., con sede in Venezia, fu autorizzata ad esercitare un Magazzino generale per il deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere;

Visti i decreti ministeriali 18 aprile 1961 e 10 dicembre 1962, con i quali la predetta Società è stata autorizzata ad ampliare la sede principale del Magazzino generale;

Vista l'istanza in data 18 ottobre 1962, con cui la citata Società ha chiesto di essere autorizzata ad ampliare ulteriormente la sede principale del Magazzino generale con un nuovo capannone;

Visto il parere favorevole all'accoglimento della richiesta, espresso dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Venezia con deliberazione n. 1234, del 20 novembre 1962;

Visti i documenti presentati a corredo della suddetta istanza ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori di costruzione del capannone, rilasciato dall'Ufficio del genio civile di Venezia in data 2 agosto 1963;

Decreta:

Art. 1.

La Società « Veneta per l'esercizio di Magazzini generali e spedizioni - S. p. A. », con sede in Venezia, è autorizzata ad ampliare la sede principale del Magazzino generale da essa esercitato, sita in Venezia-Mestre, via Altobello n. 21, con un nuovo capannone a tre campate, delle dimensioni planimetriche di metri 80 x 30, meglio descritto nelle planimetrie presentate a corredo della domanda citata nelle premesse, e in queste contrassegnato con la sigla « K 13 ».

In detto capannone possono essere ricevute in deposito merci nazionali, nazionalizzate ed estere.

Art. 2.

Per i depositi effettuati nel nuovo capannone si applicano le norme regolamentari e le condizioni di tariffa in vigore per il Magazzino generale.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Venezia è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 marzo 1964

p. *Il Ministro per l'industria e per il commercio*
DE' COCCI

p. *Il Ministro per le finanze*
VALSECCHI

(3102)

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1964.

Nomina del nuovo presidente della Camera di commercio, industria e agricoltura di Salerno.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura e degli Uffici provinciali dell'industria e del commercio;

Visto il decreto interministeriale 28 marzo 1945, con il quale il cav. del lavoro Domenico Florio venne nominato presidente della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Salerno;

Visti i provvedimenti prefettizi, con i quali, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, della legge 12 luglio 1951, n. 560 e della legge 29 dicembre 1956, n. 1560, sono stati nominati, con la approvazione ministeriale i componenti della predetta Giunta;

Considerata l'opportunità di provvedere ad un completo rinnovamento degli organi amministrativi della predetta Camera, dato il lungo periodo trascorso dalla loro nomina ed in relazione ai mutamenti verificatisi, in tale periodo, nella situazione economica della provincia di Salerno;

Decreta:

Art. 1.

La Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Salerno è sciolta.

Il prefetto di Salerno, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, della legge 12 luglio 1951, n. 560 e della legge 29 dicembre 1956, n. 1560, disporrà i provvedimenti necessari alla ricostituzione di detto organo.

Art. 2.

Il dott. Gaetano Amendola è nominato presidente della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Salerno, in sostituzione del cav. del lavoro Domenico Florio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 aprile 1964

Il Ministro per l'industria e commercio
MEDICI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
FERRARI AGGRADI

(3338)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA PUGLIA

Approvazione del piano di zona del comune di Matino (Lecce)

Con decreto provveditoriale del 25 marzo 1964, n. 8720, è stato approvato il piano di zona del comune di Matino, redatto ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167, con efficacia di 10 (dieci) anni a decorrere dalla data del decreto stesso.

(3184)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Trappeto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 23 marzo 1964, il comune di Trappeto (Palermo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.010.207, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3246)

Autorizzazione al comune di Misterbianco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 23 marzo 1964, il comune di Misterbianco (Catania), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 86.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3240)

Autorizzazione al comune di San Cono ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 23 marzo 1964, il comune di San Cono (Catania), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3241)

Autorizzazione al comune di Scordia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 23 marzo 1964, il comune di Scordia (Catania), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 43.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3242)

Autorizzazione al comune di Vittoria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 2 aprile 1964, il comune di Vittoria (Ragusa), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 426.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3219)

Autorizzazione al comune di Baucina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 23 marzo 1964, il comune di Baucina (Palermo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.030.015, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3243)

Autorizzazione al comune di Bisacquino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 18 marzo 1964, il comune di Bisacquino (Palermo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.006.030, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3244)

Autorizzazione al comune di Ustica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 18 marzo 1964, il comune di Ustica (Palermo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.594.499, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3245)

Autorizzazione al comune di Gravina di Catania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 23 marzo 1964, il comune di Gravina di Catania (Catania), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.850.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3247)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla Cassa scolastica del Liceo ginnasio statale « M. Gioia » di Piacenza ad accettare una donazione.

Con decreto del prefetto della provincia di Piacenza, numero 34855 del 22 gennaio 1964, il preside del Liceo ginnasio statale « M. Gioia » di Piacenza, in qualità di presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa scolastica dell'istituto, è autorizzato ad accettare dalla signorina Battaglia Mara la donazione della somma di L. 4.000.000 per l'istituzione di un premio di studio annuale intitolato « Professoressa Mirella Battaglia ».

(3179)

Autorizzazione alla Cassa scolastica del Liceo ginnasio statale « Gargallo » di Siracusa ad accettare una donazione.

Con decreto del prefetto della provincia di Siracusa, numero 22919 del 5 dicembre 1963, il preside del Liceo ginnasio statale « Gargallo » di Siracusa, in qualità di presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa scolastica dell'istituto, è autorizzato ad accettare da enti pubblici e privati, dal preside, dai professori, dagli alunni, dagli ex alunni dell'Istituto e da privati cittadini, la donazione della somma di L. 500.000 per l'istituzione di una borsa di studio annuale intitolata « Premio preside Bonafede Recupero ».

(3180)

Autorizzazione alla Cassa scolastica dell'Istituto magistrale statale « G. Albini » di Bologna ad accettare una donazione.

Con decreto del prefetto della provincia di Bologna, numero 4387 del 24 settembre 1963, il preside dell'Istituto magistrale statale « Albini » di Bologna, in qualità di presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa scolastica dello Istituto è autorizzato ad accettare dalla sig.ra Leonarda Minaudo vedova Savoia la donazione della somma di L. 300.000, per l'istituzione di un premio di studio annuale intitolato « Salvatore e Maria Minaudo ».

(3181)

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

Il dott. Pietro Boni, nato a Picinisco il 16 agosto 1917, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in medicina e chirurgia rilasciatogli dall'Università di Napoli il 28 ottobre 1940.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Napoli.

(3070)

Diffida per smarrimento di certificati di abilitazione provvisoria all'esercizio professionale

Il dott. Giancarlo Marescotti, nato a Ferrara il 15 febbraio 1927, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Bologna il 16 gennaio 1952.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Bologna.

(3171)

Il dott. Giulio Tonietti, nato a Viareggio il 17 febbraio 1925, ha dichiarato di avere smarrito il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Firenze l'11 maggio 1951.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Firenze.

(3172)

La dott.ssa Maria Teresa Casagli, nata a Firenze il 15 dicembre 1929, ha dichiarato di avere smarrito il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatole dalla Università di Firenze il 20 aprile 1955.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Firenze.

(3173)

Il dott. Alfredo Costabile, nato a Cosenza il 18 febbraio 1925, ha dichiarato di avere smarrito il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di agronomo rilasciatogli dalla Università di Napoli l'8 marzo 1952.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Napoli.

(3174)

Il dott. Giovanni Rodriguez, nato a Milano il 10 aprile 1933, ha dichiarato di avere smarrito il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di agronomo rilasciatogli dalla Università di Napoli il 20 aprile 1956.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Napoli.

(3175)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Approvazione della graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Lucca.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 15 ottobre 1963, per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Lucca;

Visto il decreto ministeriale in data 20 marzo 1964, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748; 27 giugno 1942, n. 851; ed il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Lucca, nell'ordine appresso indicato:

1. Curzi dott. Dino	punti	92,09	su 132
2. Roccella dott. Davide	»	89,50	»
3. Caliulo dott. Rosario	»	85,04	»
4. Gaetti dott. Giuseppe	»	83,95	»
5. De Lisi dott. Leonardo	»	81,86	»
6. Ferraro dott. Domenico	»	81,81	»
7. Di Pilla dott. Giovannangelo	»	81,72	»
8. Rago dott. Riccardo	»	77,54	»
9. Epifani dott. Francesco	»	77,27	»
10. Panza dott. Filomeno Fiore	»	75,68	»
11. Molinari dott. Lodovico	»	74,60	»
12. Pasqualis dott. Marcello	»	73,09	»
13. Bitetti dott. Giuseppe	»	72,63	»
14. Petrillo dott. Alfonso	»	71,77	»
15. Quadri dott. Luigi	»	71,63	»
16. Di Conza dott. Beniamino	»	70,18	»
17. Silvano dott. Guido	»	69,27	»
18. Aiello dott. Salvatore	»	68,13	»
19. Viani dott. Francesco	»	67,50	»
20. Cardinali dott. Vincenzo	»	67,27	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 aprile 1964

p. *Il Ministro*: AMADEI

(3239)

MINISTERO DEL TESORO

Diario delle prove scritte del concorso per esami a centocinquanta posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto delle Direzioni provinciali del tesoro.

Le prove scritte del concorso per esami a centocinquanta posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto delle Direzioni provinciali del tesoro, indetto con decreto ministeriale 24 luglio 1963, avranno luogo in Roma al Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 4, 5 e 6 maggio 1964, con inizio alle ore otto.

(3200)

Diario delle prove scritte del concorso per esami a trecentonovantatre posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto delle Direzioni provinciali del tesoro, riservato agli impiegati della carriera esecutiva delle Direzioni provinciali del tesoro.

Le prove scritte del concorso per esami a trecentonovantatre posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto delle Direzioni provinciali del tesoro riservato agli impiegati della carriera esecutiva delle Direzioni provinciali del tesoro, indetto con decreto ministeriale 10 agosto 1963, avranno luogo in Roma al Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 13 e 14 maggio 1964, con inizio alle ore otto.

(3201)

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Avviso relativo all'esito del concorso per esami a cinque posti di vice ragioniere nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto, indetto con decreto ministeriale n. 00/21213 del 4 marzo 1963.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato col decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Bollettino ufficiale del personale (parte seconda) dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, relativo al mese di febbraio 1964, è pubblicato il decreto ministeriale n. 00/41578 del 17 gennaio 1964, registrato alla Corte dei conti il 1° febbraio 1964, registro n. 1 Monopoli, foglio n. 210, col quale viene approvata la graduatoria di merito formata dalla Commissione esaminatrice del concorso per esami a cinque posti di vice ragioniere nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto della Amministrazione predetta, in base al punteggio riportato nelle prove d'esame e vengono dichiarati vincitori, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, i tre candidati che hanno superato le prove di esame.

(3110)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per esami a quattro posti di applicato aggiunto (coefficiente 157) nel ruolo organico della carriera esecutiva dell'Amministrazione centrale, indetto con decreto ministeriale 4 ottobre 1960.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (testo unico), si dà notizia che nel supplemento straordinario n. 6 al Bollettino ufficiale n. 3, del marzo 1964, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, è stato pubblicato il decreto ministeriale 18 gennaio 1964, registrato alla Corte dei conti il 2 marzo 1964, registro n. 2 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 57, relativo all'approvazione della graduatoria del concorso per esami a quattro posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione centrale, riservato ai sensi dell'art. 7 della legge 27 febbraio 1955, n. 53, al personale non di ruolo o dei ruoli aggiunti in servizio presso le Amministrazioni dello Stato.

(3141)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.